



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma
PEC usprm@postacert.istruzione.it PEO usp.rm@istruzione.it
Sito <http://www.atpromaistruzione.it>

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali
di ogni ordine e grado di
Roma e Provincia

e, p.c.,

Alle OO.SS.
del Comparto Scuola – Loro Sedi

Oggetto: richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale a.s. 2021/2022.

Domande di part-time per contratti a tempo determinato.

Seg.to nota AOOUSPRM prot. 3319 del 09/02/2021.

Con riferimento all'argomento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, l'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, così come il rientro a tempo pieno, possono essere richiesti dal personale scolastico, per l'a.s. successivo, entro il 15 marzo di ciascun anno, così come disposto dalla O.M. 13 febbraio 1998, n. 55.

Viene fatta eccezione per il personale assunto in ruolo che alla predetta data, non essendo ancora titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ha potuto presentare l'istanza; a tale tipologia di personale viene consentita la proposizione della domanda anche dopo il 15 marzo.

A tal fine si segnala che per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per tutte le classi di concorso della scuola secondaria della provincia di Roma, ad eccezione di quelle evidenziate in rosso nell'allegato file, non è stato superato il contingente di posti da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro (25% della dotazione organica).

Pertanto, per il personale neo- immesso in ruolo che abbia prodotto istanza di trasformazione del

rapporto da tempo pieno a tempo parziale, le SS.LL., dopo aver accertato la compatibilità dell'orario prescelto dagli interessati, vorranno procedere ad esaminare le domande presentate ed a trattenerle agli atti della scuola, nonché a provvedere all'acquisizione al SIDI, utilizzando il seguente percorso: Fascicolo Personale Scuola – Personale Comparto Scuola - Gestione Posizioni di Stato - Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda.

Una volta acquisita la domanda al SIDI, le istituzioni scolastiche dovranno trasmettere i relativi contratti alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ed allo scrivente Ufficio per il visto .

E' opportuno precisare che i predetti contratti saranno ammessi al visto **solo dopo che la Ragioneria Territoriale avrà ricevuto il contratto stipulato a seguito dell'immissione in ruolo.**

Si rammenta che il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e sarà prorogato automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegrazione a tempo pieno, da prodursi, da parte dell'interessato, sempre secondo le modalità e i termini previsti dall' O.M. n. 13 febbraio 1998, n. 55.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a porre la massima attenzione nel non inviare alla Ragioneria Territoriale dello Stato, prima della scadenza del prescritto periodo minimo, provvedimenti di reintegrazione del tempo pieno o modifiche dell'orario part-time, **se non preventivamente autorizzati da questo Ufficio in sede di emissione del provvedimento annuale sul rapporto di lavoro a tempo parziale.**

Infine si fa presente che, ai sensi del combinato disposto degli artt. dell'art. 25, comma 6 e 39 del C.C.N.L. 2006-2009, è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato part – time.

Le relative richieste da parte dei docenti interessati dovranno essere rivolte al dirigente scolastico della scuola assegnata che ne valuterà l'ammissibilità.

E' opportuno precisare che la richiesta di concessione del part – time può essere avanzata solo dai docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non anche da chi è destinatario di "supplenza breve".

La concessione del part – time in relazione a supplenze con scadenza al 31 agosto implica che, a seguito della disaggregazione del posto interno o tra più scuole, originariamente annuale e vacante, l'incarico e la relativa retribuzione saranno considerati con scadenza al 30 giugno.

Si rammenta, infine, che ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662 e successive mm,ii la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione

Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normative connesse*

Allegato: aliquote part time